

Confessione-Facoltà ai novelli e novensili-Decreto 1996

Nuova normativa

circa la facoltà di confessare

ai Presbiteri novelli e novensili

L.V.D. LXXXVII (1996) p. 710

Premesso che a norma del Can. 970 l'Ordinario del luogo può dare facoltà di confessare solo 'ai presbiteri che sono stati riconosciuti idonei mediante un esame oppure la cui idoneità consta da altra fonte', a parziale modifica del decreto in data 21 giugno 1984 del Nostro Venerato Antecessore

stabiliamo quanto segue

1. ai presbiteri neo-ordinati, che hanno superato tutti gli esami del tirocinio seminaristico, verrà concessa la facoltà di confessare per un triennio;
2. la scadenza della facoltà è fissata in ogni caso al 30 giugno del terzo anno, sia in difetto sia in eccesso;
3. terminato il triennio, ai presbiteri, dopo il colloquio di teologia morale per loro stabilito, verrà concessa la facoltà di confessare 'ad nutum Ordinarii'.

Norma transitoria

4. La presente normativa verrà applicata anche ai presbiteri ordinati negli ultimi quattro anni nel modo seguente: a facoltà di confessare dei presbiteri ordinati negli anni 1992, 1993, 1994 cesserà il 30 giugno 1997, mentre per i presbiteri ordinati nel 1995 cesserà il 30 giugno 1998.

Bergamo, 31 maggio 1996.

† ROBERTO AMADEI, *Vescovo*

A. PESENTI, *Canc. Vesc.*